

Repubblica Italiana
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
SERVIZIO DI QUESTURA E DEL PROVVEDITORATO

CAPITOLATO POLIZZA FURTO E INCENDIO

Il presente capitolato farà parte integrante del contratto assicurativo che si andrà a stipulare. Pertanto esso si esprimerà in alcuni articoli come se fosse una polizza.

Nel testo che segue si intendono per:

CONTRAENTE	L'Assemblea regionale siciliana
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione.
SOCIETA'	L'impresa assicuratrice.
PREMIO	La somma dovuta dalla Contraente alla Società.
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
FRANCHIGIA	La parte del danno indennizzabile o risarcibile che rimane a carico dell'assicurato.
INCENDIO	Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

ESPLOSIONE	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
SCOPPIO	Repentino dirompersi di contenitori per l'eccesso di pressione interna di fluidi non dovuta ad esplosione: gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
ATTO DI TERRORISMO	Atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

ARTICOLO 1

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Articolo 1.1

INCENDIO

La polizza Incendio si intende a valore intero.

La Società risarcisce i danni materiali e diretti riscontrati sugli immobili denominati Palazzo Reale, Palazzo ex Ministeri ed ex Chiesa Sant' Elena e Costantino, ed ai beni mobili aventi valore storico-artistico, risultanti dal Registro degli inventari dell'Assemblea regionale siciliana, e derivanti da:

- a. Incendio;
- b. Fulmine;
- c. Esplosione e/o scoppio;

- d. Esplosione, caduta di aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate, meteoriti e relative scorie, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere;
- e. Fumo, gas vapori fuoriusciti per guasti improvvisi ed accidentali e/o rotture verificatesi negli impianti a servizio del fabbricato oppure sviluppatasi a seguito di incendio o altro evento di cui alle lettere precedenti;
- f. Onda sonica provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- g. Fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, fuoriusciti a seguito di guasti o rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere a servizio del fabbricato: sono esclusi i danni causati da umidità e stillicidio;
- h. Fenomeno elettrico – La Società assicura i danni diretti e materiali arrecati per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati ad impianti, motori, apparecchiature e circuiti elettrici ed elettronici al servizio dei fabbricati assicurati, compresi i danni ai citofoni, videocitofoni e videocamere, anche se posti su muri di cinta e/o cancelli all'esterno del fabbricato stesso;
- i. Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio – La Società assicura i danni materiali e diretti cagionati ai fabbricati assicurati da soggetti terzi, che prendano parte a tumulti e/o sommosse e che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. Sono altresì compresi danni direttamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo ed i danni diretti e materiali cagionati dall'intervento delle forze dell'ordine a seguito di tutti tali eventi.
- j. Eventi atmosferici – La Società risponde dei danni materiali e diretti causati al contraente da uragano, bufera, tempesta, vento, grandine, trombe d'aria e marine ed altri simili manifestazioni atmosferiche, nonché accumuli di neve, gelo e ghiaccio;
- k. Inondazioni, alluvioni, allagamenti;
- l. Terremoto, eruzione vulcanica, frana, smottamento del terreno.

Si intendono garantite anche le spese sostenute per la ricerca del guasto e/o della rottura, nonché di ripristino delle superfici oggetto di interventi invasivi finalizzati all'individuazione del danno, entro il limite massimo di Euro 10.000,00 per sinistro.

La franchigia per ogni sinistro è di Euro 3.000,00 per singolo fabbricato ed Euro 1.000,00 per singolo bene mobile, è previsto un limite d'indennizzo per sinistro di Euro 250.000,00 e per anno assicurativo di Euro 500.000,00.

Articolo 1.2

FURTO

La polizza Furto si intende a primo rischio assoluto.

La Società rimborsa all'Assicurato il valore delle componenti degli immobili denominati Palazzo Reale, Palazzo ex Ministeri ed ex Chiesa Sant'Elena e Costantino, e dei beni mobili aventi valore storico-artistico, risultanti dal Registro degli inventari dell'Assemblea regionale siciliana, oggetto di furto anche in occasione di eventi socio-politici, nonché le spese necessarie per riparare i guasti arrecati in occasione del furto medesimo, con la previsione di una franchigia di Euro 1.000,00 per sinistro, un limite di indennizzo di Euro 100.000,00 per sinistro ed Euro 300.000,00 per anno assicurativo.

ARTICOLO 2

INCLUSIONI

Si intendono inclusi nella presente polizza:

- a. Il risarcimento dei danni materiali diretti e indiretti patiti, a seguito degli eventi lesivi contemplati nel presente capitolato, dai beni immobili e relativi beni mobili ivi presenti, in uso ad Enti diversi dall'Assemblea regionale siciliana ed in rapporto di contiguità spaziale con gli immobili oggetto della presente polizza;
- b. Il risarcimento dei danni cagionati alle cose dell'Assicurato dal Contraente, dalle Autorità o da terzi in genere, allo scopo di impedire o

arrestare l'evento dannoso risarcibile ai sensi della presente polizza, purché non sconsiderati e non in linea ad un criterio di diligenza media;

c. Il rimborso delle spese di demolizione e sgombero – La Società tiene indenne l'Assicurato delle spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di discarica autorizzato i residui del sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti in polizza;

d. Il risarcimento del danno cagionato dal mancato godimento dei locali occupati dall'Assicurato proprietario per il tempo necessario al loro ripristino, nella misura dell'importo stimato presumibile con il massimo di un anno;

e. Il rimborso delle eventuali maggiori spese che il contraente a vario titolo deve sostenere per non interrompere un servizio a causa di un sinistro indennizzabile a termini di polizza. Tale risarcimento non può eccedere un importo pari al 50% dell'indennizzo del sinistro che causa tali maggiori spese.

ARTICOLO 3

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni verificatisi, salvo che l'Assicurato/Contraente provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con gli eventi sottoelencati:

- a) in occasione di atti di guerra, di occupazione militare, di insurrezione, di invasione nonché nel caso di confisca, sequestro, requisizione per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- b) in occasione di esplosione o di calore o di radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
- d) in relazione ad una macchina e/o ad un impianto, a causa di fenomeni di usura, corrosione o difetti di materiale.

ARTICOLO 4
SOMME ASSICURATE COMPLESSO IMMOBILIARE E MOBILIARE CASO
INCENDIO

La garanzia Incendio è prestata a valore intero per le seguenti somme da assicurare:

A) BENI IMMOBILI – per fabbricato:

1) PALAZZO DEI NORMANNI

Anche denominato Palazzo Reale, goduto in uso dall'Assemblea regionale siciliana, elevato variamente a più piani fuori terra con e senza scantinati, con strutture portanti in laterizi e/o pietra, pareti esterne in muratura di vivo e/o cotto con malta di calce e/o cemento armato, coperto da tetto a tegole e/o terrazze comunque in duro, su strutture anche lignee, solai di legno anche decorati o misti e soffitti anche a volta affrescata.

Valore fabbricato da assicurare: Euro **50.000.000,00**.

Si specifica che il Palazzo è presidiato, anche in orario notturno, da personale di vigilanza non armato e che è dotato di adeguato sistema antiincendio.

2) PALAZZO EX MINISTERI

Fabbricato civile a tre elevazione fuoriterza, con interpiani pressoché simili, con struttura portante in muratura, solai in legno, copertura a tegole, su struttura lignea, finitura esterna ad intonaco.

Si specifica che l'edificio è, in atto, oggetto di interventi di manutenzione straordinaria.

Valore fabbricato da assicurare: Euro **3.000.000,00**.

3) EX CHIESA SANT'ELENA E COSTANTINO

Edificio adibito ad archivio biblioteca e relativi uffici, nonché a luogo di incontri, dibattiti e conferenze e, con riferimento ad alcuni locali, in atto, destinato ad ospitare uffici della Fondazione Federico II.

Si precisa che l'edificio sarà interessato a breve da interventi di manutenzione straordinaria.

Valore fabbricato da assicurare: Euro **3.000.000,00**.

B) BENI MOBILI

1) Beni facenti parte del patrimonio del Palazzo Reale, compresi affreschi, mosaici e statue, e aventi valore culturale, storico e artistico, di cui Registro degli inventari dell'Assemblea regionale siciliana.

Valore da assicurare: Euro **27.000.000,00**.

2) Libri facenti parte del patrimonio bibliografico dell'Assemblea regionale siciliana.

Si precisa che tale patrimonio è custodito, salvo poche eccezioni, all'interno di archivi armadiati compattabili certificati per la resistenza al fuoco.

Valore da assicurare: Euro **1.000.000,00**.

ARTICOLO 4.1

SOMME ASSICURATE COMPLESSO MOBILIARE CASO FURTO

La garanzia Furto è prestata a primo rischio assoluto e non trova quindi applicazione la riduzione proporzionale all'indennizzo prevista dall'articolo 1907 del c.c. per le seguenti somme da assicurare.

Il valore dei beni mobili pari ad Euro **28.000.000,00** si assicura al primo rischio assoluto per la somma di Euro **400.000,00**:

1) Beni facenti parte del patrimonio del Palazzo Reale, compresi affreschi, mosaici e statue, e aventi valore culturale, storico e artistico, di cui Registro degli inventari dell'Assemblea regionale siciliana.

Valore da assicurare: Euro **27.000.000,00**;

2) Libri facenti parte del patrimonio bibliografico dell'Assemblea regionale siciliana.

Si precisa che tale patrimonio è custodito, salvo poche eccezioni, all'interno di archivi armadiati compattabili certificati per la resistenza al fuoco.

Valore da assicurare: Euro **1.000.000,00**.

ARTICOLO 5

VARIAZIONI

Nel corso di validità delle polizze, il contraente si riserva il diritto di inserire in copertura beni mobili che perverranno nella disponibilità dello stesso e di togliere quelli che cesseranno di fare parte del suo patrimonio, previa intesa con l'Assicuratore al fine di verificare eventuali variazioni del valore complessivo assicurato.

ARTICOLO 6

OMISSIONE, INCOMPLETEZZA, INESATTEZZA INFORMAZIONI

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della polizza di assicurazione e successive variazioni, non pregiudica il diritto al risarcimento del danno, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di manutenzione e/o di ristrutturazione interna dei fabbricati assicurati.

ARTICOLO 7

PREMIO DELL'ASSICURAZIONE

Per l'operatività della presente polizza viene corrisposto anticipatamente, entro sessanta giorni dall'inizio di ogni anno assicurativo, il premio annuale scaturente dall'applicazione del ribasso offerto dalla Compagnia in sede di presentazione dell'offerta sull'importo di premio a base d'asta.

ARTICOLO 8

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennizzo spettantegli.

ARTICOLO 9

MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali ed accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state dichiarate, nonché verificare se l'Assicurato/Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza;

3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dal capitolato;
4. stimare e liquidare il danno comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero, in conformità del disposto del capitolato.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

ARTICOLO 10

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

La compagnia si impegna, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia, a pagare l'indennizzo dovuto.

L'Amministrazione, comunque, ha diritto di richiedere non prima di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità e che l'ammontare indennizzabile del sinistro sia presumibilmente non inferiore ad Euro 50.000,00.

La Compagnia deve adempiere tale obbligo entro 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore ad Euro 100.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

La compagnia rinuncia al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile, salvo il caso di dolo, verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate.

ARTICOLO 11

DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (articolo 1897 c.c.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ARTICOLO 12

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

ARTICOLO 13

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le parti che viene data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato/Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Resta inteso che in tutti i casi dubbi derivanti da eventuali discordanze tra le disposizioni del presente capitolato, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato/Contraente.

ARTICOLO 14

DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La polizza di assicurazione decorrerà dalla stipula del contratto ed avrà durata di anni due.

ARTICOLO 15

CAUZIONI

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente capitolato, la Compagnia deve costituire un deposito cauzionale ai sensi e con le modalità dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 16

ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato/Contraente.

ARTICOLO 17

PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento del premio verrà effettuato, con cadenza annuale, entro trenta giorni dall'inizio di ogni periodo assicurativo a mezzo di mandato di pagamento intestato alla Compagnia assicuratrice aggiudicataria.

ARTICOLO 18

FORO COMPETENTE

Foro competente è quello di Palermo.

ARTICOLO 19

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Palermo,